

Omci N. R.O.M. del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: 251

Organismo di mediazione e Conciliazione Italia

P.iva - C.F. 10408000015

www.omci.org

CODICE ETICO MEDIATORI OMCI. (Aggiornato alle norme imperative Vigenti con p.d.g del Ministero della Giustizia)

I mediatori di OMCI aderiscono al codice etico Presentato a Bruxelles nel 2004, assistito nella sua redazione dalla Commissione Europea e alle aggiunte previste dalle normative Vigenti, che prevalgono sempre.

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione. Il Mediatore rispetterà le Parti, i Regolamenti, Circolari e ogni altro documento del proprio organismo.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che si applicano. Il mediatore quindi informerà nel dettaglio le Parti su tutto quanto attiene il procedimento e le indennità.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori devono promuovere la propria attività, quella del proprio organismo, informando con ogni mezzo a sua disposizione della convenienza dell'istituto, il Mediatore si fa carico quindi di trovare le mediazioni, di rispettare le Leggi i Regolamenti il codice etico, i colleghi, ricordando sempre che la Mediazione è in primis una Missione di Pace, informerà quindi i cittadini, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le

caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti, se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ART. 4.1. CONCLUSIONI

Ogni Socio, Mediatore, ecc, deve rispettare rigorosamente e fare quanto previsto nell'oggetto sociale e/o Regolamento, Leggi Vigenti.

Chiunque dovesse accettare o volontariamente eseguire altri incarichi non previsti dallo statuto Leggi dello stato e regolamento: Ovvero Essere esperto nella materia delle A.D.R., "mission dell'organismo", lo farà sapendo che le spese dello stesso saranno solo a lui imputabili come ogni eventuale errore, irregolarità, ecc. dovesse insorgere da qualsiasi incarico preso al di fuori da quanto previsto sopra. Omci non sarà responsabile se soci o mediatori dovessero dichiarare su atti, documenti, ecc, con tanto di firma dichiarazioni mendaci (nel caso di soci saranno non accettate eventuali dimissioni, prima che lo stesso non abbia corretto gli eventuali errori e/o risarcito OMCI per l'incarico non previsto dall'oggetto Sociale).

Omci N. R.O.M. del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: 251

Organismo di mediazione e Conciliazione Italia

P.iva - C.F. 10408000015

www.omci.org

Chiunque entri in Omci è a conoscenza che le Materie A.D.R. sono considerate una vera mission di Pace verso i cittadini, colleghi e la Società intera.

PS: Si rammenta che le Parti, Firmando il Modello Istanza di Mediazione, dichiarano di aver letto il Regolamento, tutti i documenti in esso segnalati, ivi compreso il codice etico le Leggi vigenti e di accettarne i contenuti. (Vedere su modello Istanza).